

ATTO N. 195

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 1215 del 19/10/2015)

“ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA L.R. 24/12/2007, N. 36 (DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA E DI ALTRE ENTRATE DELLA REGIONE UMBRIA) E MODIFICAZIONI DELLA L.R. 30/03/2015, N. 8 (DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA MANOVRA DI BILANCIO 2015 IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI)”

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 22/10/2015*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 22/10/2015



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


N. 1215 DEL 19/10/2015

OGGETTO: Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)".

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Assente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)" presentata dal Direttore dott. Giampiero Antonelli;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dal Presidente Catiuscia Marini avente ad oggetto: "Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)".

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate

Visto il parere del Comitato legislativo;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;


Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,


DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'assessore Luca Barberini di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE





REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)"

RELAZIONE

La presente proposta di legge va a sostituire il precedente art. 8 della L.R. n.8/2015 "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali" che è stato impugnato dal Governo in quanto ritenuto in contrasto con gli art.117 e 119 della Costituzione.

Come è noto fino al 31 dicembre 2014 i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico certificati dall'ASI e dalla FMI ed in Umbria anche dai Centri specializzati (iscritti in apposito Albo con deliberazione della G.R.) usufruivano dell' esenzione dal bollo auto (era dovuta solo la tassa forfettaria in caso di circolazione pari ad euro 25,82 per le autovetture e di euro 10,33 per i motoveicoli) ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 63 della L. 342/2000.

La legge di stabilità 2015, ha soppresso i predetti commi eliminando ogni beneficio fiscali ai veicoli di età compresa tra venti e ventinove anni. Che è stato invece conservato per i veicoli da 30 anni in poi ad esclusione dei veicoli adibiti ad uso professionale.

Per porre rimedio all'intervento dello Stato con L.R. 30 marzo 2015, n.8 sopra richiamata, il Legislatore regionale è intervenuto riducendo il bollo auto con decorrenza 1 gennaio 2016 per i veicoli ultraventennali storici e, segnatamente: *gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, che avendo compiuto venti anni dalla data di immatricolazione e presentino requisiti di peculiarità dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, della motoristica o del design, purché lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originale impianto costruttivo dello stesso veicolo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati con deliberazione della Giunta regionale sono assoggettati al pagamento di una tassa di possesso forfettaria (determinata sulla base dei Kw o Cv), in sostituzione della tassa automobilistica ordinaria.* La norma, inoltre, attribuisce alla Giunta Regionale il compito di provvedere con proprio regolamento a disciplinare le modalità di individuazione degli autoveicoli e motoveicoli e le procedure per il conseguimento delle agevolazioni in questione atteso che non c'era più la norma nazionale di riferimento.

L'impugnativa precisa che la tassa automobilistica è un tributo derivato istituito e regolato da legge statale il cui gettito è attribuito alle Regioni e che l'assetto normativo non è in alcun modo mutato a seguito dell'emanazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale contenute nel D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, il quale al comma 2 dell'art. 8 dispone che: "Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale".

Al riguardo l'impugnativa fa presente che la Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 288/2012 ha precisato che "la Regione, con riferimento alla tassa automobilistica che, in tale contesto, si qualifica come tributo proprio derivato:

- a) non può modificarne il presupposto ed i soggetti d'imposta (attivi e passivi);
- b) può modificarne le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell'art. 24 del d.lgs. n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente);
- c) può disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti di legge e, quindi, non può escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale".

Con il presente disegno di legge si recepiscono le indicazioni statali e si riduce il carico fiscale nella misura consentita dall'ordinamento, ai veicoli classificati d'interesse storico o collezionistico con anzianità compresa tra venti e ventinove anni.

Infatti con la presente proposta il riconoscimento dei requisiti di storicità dei veicoli tra venti e ventinove anni è ancorato alla regolamentazione statale stabilita per la circolazione stradale



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Nuovo codice della strada) con espresso rinvio all'art. 60 del codice della strada, e al suo regolamento di esecuzione.

In questo modo si dà certezza sulle caratteristiche che devono avere i veicoli storici e si individuano anche le modalità con le quali le stesse caratteristiche devono essere riconosciute attesa la richiesta di iscrizione ai registri storici, che ricomprendono oltre ad ASI, FMI Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo già previsti dall'art. 60 del C.D.S. anche quelli riconosciuti dalla stessa Regione Umbria, con apposito provvedimento della Giunta Regionale.

Il comma successivo fa salvi gli effetti disposti dal comma 7 quinquies dell'art. 1 della l.r. 36/1997 abrogato con il presente disegno di legge, al fine di far venir meno il contenzioso con il Governo e di realizzare la cessata materia del contendere innanzi alla Corte Costituzionale.

Al fine di effettuare la valutazione dell'impatto della riduzione del gettito si precisa che al 31 dicembre 2014 i veicoli tra 20 e 29 anni erano 82.747 (il 10% del totale circolante); nel prospetto che segue (Fonte ACI) viene riportata la distinzione per anno di immatricolazione e tipologia di veicolo.

VEICOLI CIRCOLANTI TRA 20 E 29 ANNI A DICEMBRE 2014

TIPO VEICOLO	ANNO DI IMMATRICOLAZIONE										Tot. Per Tipo Veicolo
	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	
AUTOBUS	71	33	30	31	45	41	37	34	29	12	363
AUTOCARRI LEGGERI	1.002	920	794	1.133	1.185	1.124	1.114	945	730	586	9.533
AUTOCARRI PESANTI	132	106	76	132	147	150	146	124	92	70	1.175
AUTOVETTURA	8.059	6.892	6.559	8.523	6.497	5.953	5.665	4.930	4.138	3.356	60.572
MOTOCARRI	154	161	167	232	211	161	168	174	195	165	1.788
MOTOCICLI	766	768	745	973	871	847	775	736	818	1.379	8.678
RIMORCHIO SEMIRIMORCHIO	137	83	47	24	25	40	24	21	19	21	441
TRATTORE STRADALE O MOTRICE	27	15	21	14	20	25	20	31	11	13	197
Totale	10.348	8.978	8.439	11.062	9.001	8.341	7.949	6.995	6.032	5.602	82.747

I suddetti veicoli, inoltre, appartenendo alla classe di emissione "0" e "1" partecipano in modo più che proporzionale al gettito complessivo della tassa. Nella tabella che segue la stima del gettito distinta per tipo di veicolo.

STIMA GETTITO VEICOLI TRA 20 E 29 ANNI	
AUTOCARRI	€860.343,95
AUTOVETTURA	€9.200.763,35
MOTOCARRI	€61.362,30
MOTOCICLI	€536.075,60
RIMORCHI SPECIALI	€401,31
AUTOBUS/TRATTORI STRADALI	€98.209,42

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TOTALE


€10.757.155,93

Si precisa, inoltre, che nell'anno 2014 i veicoli tra i venti e trent'anni che hanno beneficiato dell'esenzione di cui all'art. 63, comma 2 della legge 342/2000 (oggi soppresso) sono stati oltre 9.000 per un minor gettito di 1,7 milioni di euro.

Per quanto riguarda la stima dell'eventuale minor gettito, determinato dal presente provvedimento, si evidenzia che la stessa è pressoché corrispondente a quella effettuata per l'intervento legislativo di cui all'art. 8, della legge regionale n. 8/2015 e, quindi, senza alcun effetto sugli stanziamenti del bilancio 2015/17 relativamente agli esercizi finanziari 2016 e 2017 che già tengono conto dell'agevolazione censurata dal Governo.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)".

**Art. 1**

(Modificazioni all'art. 1 della l.r. 36/2007 modificato dall'art. 8 della l.r. 8/2015)

1. Il comma 7 ter dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria), aggiunto dall'articolo 8 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) è sostituito dal seguente:

"7-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e per i periodi fissi successivi a tale data, gli importi della tassa automobilistica regionale dovuti per gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d'interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dal relativo regolamento attuativo e nei registri dei centri specializzati riconosciuti dalla Regione Umbria purché rispondenti ai requisiti indicati nell'articolo 60 del d.lgs. 285/1992 sono determinati in riduzione del dieci per cento dei corrispondenti importi vigenti. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire le procedure per il riconoscimento dei centri specializzati."

2. I commi 7 quater e 7 quinquies dell'articolo 1 della l.r. 36/2007, aggiunti dall'articolo 8 della l.r. 8/2015, sono sostituiti dal seguente:

"7-quater. Per l'anno di imposta 2015 non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti tardivi effettuati per gli autoveicoli e i motoveicoli di età compresa tra i venti e ventinove anni, che per effetto dell'articolo 1, comma 666, lettera

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015) hanno corrisposto la tassa automobilistica di proprietà entro il 31 maggio 2015.”.



segue atto n. 12/15 del 19.10.2015



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTALI

OGGETTO: Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)".


PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
 - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 19/10/2015

IL DIRETTORE
GIAMPIERO ANTONELLI



Regione Umbria

Giunta Regionale

LA PRESIDENTE Programmazione strategica generale, controllo strategico e coord. delle Politiche Comunitarie. Rapporti con il Governo e con le Istituzioni dell'UE. Intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro. Bilancio e risorse finanziarie.

Programmazione europea e politiche di coesione, fondi strutturali. Protezione civile, programmi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite da calamità naturali. Relazioni internazionali, coop. allo sviluppo, politiche per la pace. Politiche di parità di genere e antidiscriminazione. Rapporti con le Università e i Centri di Ricerca. Promozione ed internazionalizzazione dell'Umbria. Coord. degli interventi per la sicurezza dei cittadini

OGGETTO: Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)".

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 19/10/2015

Presidente **Catiuscia Marini**

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li 19/10/2015

21 OTT. 2015

L'Assessore

Perugia, li

Per copia conforme all'originale.



IL FUNZIONARIO

segue atto n. 10/15 del 19.10.2015